



N. **284** del Registro delibere

CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: *Variante al P.R.G.C. n 51 - Espressione del parere motivato nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).*

L'anno duemilaquindici il giorno **diciassette** del mese di **dicembre**, alle ore 11:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione, si riunisce la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

				presente	assente
1)	FANOTTO	Luca	- Sindaco		X
2)	MEROI	Vico	- Vice Sindaco	X	
3)	RODEANO	Emanuele-Maria	- Assessore	X	
4)	CIUBEJ	Paolo	- Assessore	X	
5)	BRINI	Massimo	- Assessore	X	
6)	IURI	Ada	- Assessore esterno		X

Presiede il dott. Vico MEROI nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il dott. Francesco LENARDI nella sua qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione redatta dal Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Urbanistica-Edilizia Privata, agli atti, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 17.12.2015

LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SETTORE URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA
arch. Elisa Turco
sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs..82/2005

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione come da parere tecnico, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lignano Sabbiadoro, _____

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI
Dott.ssa Cristina SERANO
(atto originale firmato digitalmente)

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ("Norme in materia ambientale"), e la L.R. 6 maggio 2005, n. 11 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)") hanno recepito le prescrizioni della Direttiva comunitaria 42/2001/CE ("Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"), relativamente all'applicazione obbligatoria a tutti i Piani e Programmi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o della verifica di assoggettabilità alla VAS stessa;
- gli articoli della L.R. 11/2005 riferiti alla VAS (artt. 4 - 12) sono stati successivamente abrogati dalla L.R. 30 luglio 2009, n. 13 ("*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico - venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)*");
- nella Regione FVG, inoltre, la procedura di VAS applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale è normata dall'articolo 4 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 ("*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo*"), modificato ed integrato

dalla L.R. 13/2009;

CONSIDERATO CHE:

- gli artt. 6 e 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevedono di sottoporre i Piani urbanistici ad una verifica di assoggettabilità/non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, da effettuarsi a cura dell’Autorità competente;
- ai sensi della lett. c), punto 1, art. 4 della L.R. 16/2008, la Giunta comunale è l’organo cui compete l’elaborazione del parere motivato finale;
- per lo svolgimento delle funzioni attribuitele, la Giunta comunale si avvale del supporto tecnico - istruttorio delle strutture interne all’Amministrazione comunale e/o di qualsiasi struttura tecnica competente esterna che, per la propria specifica competenza e/o responsabilità in campo ambientale, può essere interessata agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione di Piani, programmi o progetti;

DATO ATTO che, ai sensi del co. 3, art. 4 della L.R. n. 16 del 05.12.2008, “(...) Per i Piani urbanistici di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l’Autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al Piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all’allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente. (...)”;

RICHIAMATA la Variante n. 40 al PRGC, di adeguamento alla L.R. 52/1991 e ss.mm.ii., approvata con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 24/03/2011, divenuto esecutivo a seguito della sua pubblicazione sul BUR – Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia in data 10/08/2011;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il co. 6, art. 12 del D.Lgs. 128/2010 recita: “(...) la verifica di assoggettabilità a VAS relativa a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati (...)”;
- la Variante n. 40 al PRGC vigente è stata già sottoposta alla procedura di VAS, conclusasi in Giunta comunale con atto n. 27 del 24.03.2011,
- nell’atto di cui sopra si delibera l’approvazione circa l’espressione del parere motivato nel procedimento di VAS; la Giunta esprime *“(...) parere positivo circa la compatibilità ambientale della variante normativa n° 40 al PRGC, concordando con le pronunce proposte dall’Ufficio Urbanistica dell’Ente e ritenendo che, nella stesura del Piano, sia stata tenuta in debita considerazione la mitigazione ambientale e paesaggistica degli interventi programmati e sia stato raggiunto l’obiettivo strategico di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità (...)”*,

VISTA la disposizione del Sindaco e dell’Assessore all’Urbanistica prot. n. 45125 del 15.12.2015, con cui si è disposto l’avvio del procedimento per una Variante al PRGC, al fine di modificare le relative Norme Tecniche di Attuazione.

PRESO ATTO che con la medesima disposizione si è demandato al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata l’incarico di redazione degli elaborati costituenti la predetta variante;

CONSIDERATO che la Variante di cui all’oggetto ha carattere solamente normativo, che la stessa rientra tra quelle definite dalla L.R. 21/2015 come “di livello comunale”, in quanto rispetta gli art. 3

lettera d) e art. 7 lettera f) della legge medesima, e che i contenuti e la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali sono definiti dall'art. 8 della citata legge regionale;

VISTO l'elaborato unico di Variante predisposto dalla Responsabile di Settore Urbanistica ed Edilizia Privata arch. Elisa Turco, iscritta all'Ordine degli APPC della Provincia di Gorizia al n. 272, conformemente a quanto indicato dal D.P.Reg. 86/2008, che contiene:

- Relazione illustrativa;
- Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione;
- Dichiarazione condizioni art. 8 comma 9 LR 21/2015;
- Dichiarazione vincoli beni culturali e del paesaggio;
- Dichiarazione relazione geologica
- Verifica delle significatività delle previsioni della Variante relativamente all'incidenza sui siti della rete "Natura 2000";
- Relazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

CONSIDERATO che la Variante è finalizzata a modificare le NTA del PRGC vigente, e che quanto previsto dalla Variante si rende necessario al fine di evitare l'avanzamento dei piani superiori degli edifici verso il lungomare di Lignano Sabbiadoro, mitigandone perciò l'incombenza nei confronti della spiaggia;

CONSIDERATO che nell'elaborato "Verifica delle significatività delle previsioni della variante relativamente all'incidenza sui siti della Rete Natura 2000" a firma dell'arch. Elisa Turco, quanto previsto dalla Variante ha un'incidenza non significativa su SIC e ZPS, e che è improbabile che si producano effetti significativi sui siti della rete Natura 2000 ubicati all'interno e/o limitrofi al territorio comunale;

VISTO che eventuali effetti significativi derivanti dall'applicazione della norma dovranno essere valutati in sede di pratica edilizia relativa agli impianti eventualmente richiesti in Siti Natura 2000 o in altri siti che possano provocare impatti indiretti sugli stessi;

VISTO il parere di assoggettabilità alla procedura di VAS, fornito nell'elaborato "Relazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica", formulato e motivato come segue: *"Preso atto di quanto sopra si ritiene che la variante allo strumento urbanistico non modifichi in modo sostanziale le previsioni del PRGC vigente. Per le stesse motivazioni non vengono a modificarsi le previsioni generali del PRGC vigente e i parametri urbanistico edilizi già assunti. La variante urbanistica in argomento non determina effetti sulle componenti ambientali biotiche e abiotiche e non determina effetti significativi sull'ambiente. Si propone che: non sia necessario attivare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto la Variante in oggetto non determina effetti significativi sull'ambiente come sopra relazionato."*

VISTO il parere positivo del Responsabile del Procedimento espresso in data 16.12.2015;

RITENUTO condivisibile detto parere di non assoggettabilità a VAS della Variante n. 51;

VISTO lo Statuto Comunale in vigore;

VISTA la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 086/Pres. del 26.03.2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 21/2015 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 16/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO quindi che l'Autorità Procedente possa esprimere il proprio parere motivato sulla procedura di VAS inerente la presente Variante n. 51, normativa e non sostanziale, prima della sua adozione in Consiglio comunale;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in attuazione dell'art. 4 della LR. n. 16/2008, **parere positivo** circa la compatibilità ambientale della Variante n.51, concordando con le pronunce proposte dalla Responsabile di Settore Urbanistica ed Edilizia Privata arch. Elisa Turco e ritenendo che, nella stesura della Variante in oggetto sia stata tenuta in debita considerazione la mitigazione ambientale e paesaggistica degli interventi programmati e sia stato raggiunto l'obiettivo strategico di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità;
2. di dare atto che le forme di pubblicità della presente verifica di assoggettabilità siano espletate nella procedura di approvazione della Variante, ai sensi della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii;
3. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio competente di sovrintendere all'espletamento delle procedure previste dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell'art. 17 – comma 12 - della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO

Dott. Vico MEROI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco LENARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione giuntale num. 284/2015 viene pubblicata sul sito internet dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 18-12-2015 al 02-01-2016

Lignano Sabbiadoro, 18-12-2015

L'IMPIEGATA RESPONSABILE

Fiorella SALVATO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che, contestualmente alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente, viene data comunicazione – oggi 18-12-2015 ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.

Lignano Sabbiadoro, 18-12-2015

L'IMPIEGATA RESPONSABILE

Fiorella SALVATO